

Statuto

1) COSTITUZIONE - SEDE

1.1 E' costituita, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile, un'associazione denominata:

"Associazione Internazionale per le Ricerche sui Santuari", in sigla "A.I.R.S."

L'Associazione ha sede in Monte Sant'Angelo (FG) nel Santuario di San Michele Arcangelo, alla via Reale Basilica.

Con delibera del Consiglio Direttivo l'associazione, quando ve ne sia la necessità, potrà istituire sedi distaccate su tutto il territorio nazionale.

2) SCOPI

2.1 L'Associazione è senza fine di lucro ed ha lo scopo di promuovere le ricerche e gli studi sui santuari.

2.2 L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale. In particolare, può organizzare lavori individuali e d'équipe, seminari, convegni, promuovere pubblicazioni, coinvolgere i soci e persone interessate in progetti operativi di ricerca nella materia di cui al punto 2.1.

2.3 L'Associazione può promuovere gli studi e la ricerca nel campo previsto dal punto 2.1 e 2.2, anche mediante l'erogazione di premi e di borse di studio.

2.4 Collabora con organismi nazionali ed internazionali in ordine all'approfondimento ed alla conoscenza della materia prevista al punto 2.1.

2.5 Mantiene ed estende i contatti con le biblioteche, archivi ed in generale ambienti di lavoro quali Istituti Universitari, Istituti di Ricerca, Enti ed Associazioni, mediante delegati opportunamente scelti.

3) SOCI

3.1 Sono soci fondatori dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

3.2 Possono essere soci ordinari dell'Associazione tutti coloro che ne condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione.

Ogni socio può proporre l'ammissione di nuovi soci.

L'ammissione dei Soci Ordinari è deliberata, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda scritta presentata dal richiedente ed eventualmente controfirmata dal socio proponente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

3.3 I soci partecipano alla vita dell'Associazione e contribuiscono alla realizzazione delle finalità e dei programmi di lavoro.

I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale nei termini e modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo, seguita da approvazione dell'Assemblea, a pena di esclusione immediata dall'associazione.

3.4 L'Assemblea può conferire la qualifica di socio onorario a coloro che abbiano particolari benemeritenze.

3.5 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

4) ESCLUSIONE E RINUNCIA DEI SOCI

4.1 Ciascun iscritto può, in qualsiasi momento e con effetto dallo scadere dell'anno in corso, rinunciare alla propria qualità di socio, presentando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

4.2 Ciascun socio può, in qualsiasi momento e con effetto immediato, essere escluso dall'Associazione per incompatibilità con gli scopi perseguiti dall'Associazione o per gravi inadempienze nei confronti dell'Associazione stessa. Il mancato pagamento della quota annua associativa, nei termini e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, costituisce causa di esclusione immediata.

L'esclusione da socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

L'associato dichiarato decaduto, entro trenta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

4.3 Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non può ripetere i contributi versati, nè ha diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione stessa.

In ogni caso, le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili.

5) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

5.1 Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea generale dei soci;

b) il Consiglio Direttivo.

6) RETRIBUZIONE

6.1 Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio Direttivo stabilisce il rimborso delle spese sostenute dai soci incaricati di svolgere attività in nome e per conto dell'Associazione.

7) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

7.1 L'Assemblea, composta da tutti i soci che siano in regola con le quote associative, è convocata dal Presidente. La comunicazione della convocazione deve essere spedita, con lettera semplice, fax o e-mail, agli interessati almeno dieci giorni prima della data fissata e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Sono ammesse deleghe, nel numero massimo di due per ogni socio presente in assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da altra persona nominata dall'Assemblea stessa.

7.2 L'Assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno. I compiti dell'Assemblea sono:

- a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) discutere ed approvare il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo;
- c) stabilire la composizione numerica del Consiglio Direttivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- e) decidere in merito alla eventuale delibera di esclusione dei soci da parte del Consiglio Direttivo;
- f) approvare l'ammontare della quota annua associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

7.3 L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o per volontà del presidente, ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità.

8) DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

8.1 Le assemblee sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci costituenti almeno la metà più uno dei soci iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

8.2 Alle assemblee convocate per modificare lo Statuto o per sciogliere l'Associazione, deve essere presente almeno la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto (in regola con la quota associativa). Le deliberazioni relative vanno prese con la maggioranza assoluta dei presenti ed il relativo verbale deve essere redatto dal Notaio.

9) CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 L'Assemblea dei soci elegge a maggioranza assoluta il Consiglio Direttivo composto da cinque membri scelti tra i soci dell'Associazione, attribuendo le seguenti cariche:

- Presidente;
- due Vice Presidenti, di cui uno preferibilmente straniero;
- Segretario;
- Tesoriere.

9.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente. Le delibere si adottano a maggioranza semplice.

9.3 Al Consiglio Direttivo spetta ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto del presente Statuto e delle delibere dell'Assemblea dei soci.

Specificatamente, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- b) predisporre le relazioni da presentare all'Assemblea sull'attività svolta;
- c) predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo;
- d) determinare le modalità ed eventualmente le quote sociali di iscrizione dei soci, previa approvazione dell'Assemblea;
- e) deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- f) proporre all'approvazione dell'assemblea l'eventuale regolamento dell'associazione;
- g) acquistare, vendere e permutare beni immobili e mobili soggetti a registrazione; stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; concedere fidejussioni e altre manlevate.
- h) deliberare l'ammissione nell'Associazione di nuovi soci ordinari.

10) DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

11) MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e può stare in giudizio per essa. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente sovraintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente più anziano di età o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente. In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e dei Vice Presidenti, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo.

11.2 Il Segretario cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente. Si occupa del registro protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza.

Provvede alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione di nuovi soci. Tiene aggiornato lo schedario. Redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle assemblee generali dei soci, curando che questi ultimi siano firmati dal Presidente.

11.3 Il Tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente. Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa. Le somme incassate dovranno essere da lui versate ad uno o, per ragioni di opportunità, più di uno Istituto di Credito indicato dal Consiglio Direttivo.

Provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch'esso all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo. Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e dalle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili. I pagamenti da effettuare, in qualunque modo, a nome e per conto dell'associazione dovranno essere disposti con firme congiunte di almeno due, tra le seguenti persone: Presidente, vice Presidenti, Tesoriere, Segretario. Il Tesoriere è tenuto a presentare al Consiglio la situazione di cassa aggiornata secondo la cadenza periodica

stabilita dal regolamento dell'Associazione. E' autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti.

12) FONDO COMUNE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

12.1 Il fondo comune dell'Associazione è costituito da:

- a) i contributi che i soci fondatori versano in sede di costituzione dell'Associazione;
- b) le eventuali quote ordinarie ed i contributi straordinari.

12.2 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) il fondo comune di cui al primo comma;
- b) le entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- c) le erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, da Enti locali e da altri enti pubblici e/o privati;
- d) tutti i beni, mobili ed immobili, che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo.

L'Associazione farà fronte alle spese occorrenti per il proprio funzionamento con il suo patrimonio.

12.3 I bilanci preventivi e consuntivi devono essere depositati, affinché i soci possano prenderne visione e/o estrarne copia, presso la sede dell'Associazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea.

12.4 L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

12.5 In ogni caso, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, o riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

13) SCIoglimento

13.1 Nel caso di cessazione dell'attività per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

13.2 In caso di scioglimento dell'Associazione tutto il patrimonio della stessa sarà devoluto ad enti od associazione a scopo affine o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 662/1996 e sotto l'osservanza delle norme di legge in materia.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle decisioni dell'Assemblea generale dei soci, alle delibere del Consiglio Direttivo, riportate nei rispettivi verbali e convalidate dalle firme previste dalla Statuto.